



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Elettronica ed

Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. Presidenza 091.8114119 – Centralino 091.8145597

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.edu.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

La scuola riconosce alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione (compresi quelli connessi con attività sportive, con gli stages linguistici e/o a progetto) una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Tutte le attività su indicate devono pertanto essere deliberate dal Consiglio di classe (previa consultazione e acquisizione parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, ove presenti), dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e devono essere inserite nel PTOF.

Esse devono essere computate a giorni di scuola a tutti gli effetti.

E' compito dell'istituzione scolastica valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare, in considerazione del fatto che i minori possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi.

Nello specifico:

In relazione alle ditte a cui affidare il servizio uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, il DSGA al quale compete l'istruttoria dell'attività negoziale e l'assistente amministrativo di supporto, devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) che la scelta della ditta alla quale affidare i viaggi d'istruzione, a seguito della necessaria procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, non sia effettuata esclusivamente sulla base di fattori economici, ma contemperati le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza per tutti i partecipanti e in ogni caso si attui il principio di rotazione;

b) che si prediliga, ove possibile l'utilizzo del treno e del bus;

c) che si proceda all'acquisto dell'intero pacchetto turistico;

d) che l'agenzia di viaggi posseda tra l'altro anche:

- Regolare licenza;

- Presenza di un direttore tecnico-responsabile;

- Adesione ad un fondo di garanzia;

e) che la ditta di trasporto affidataria venga monitorata grazie alle indicazioni fornite nella Nota MIUR del 03.02.2016, prot. n. 674, che prevede una stretta collaborazione con la Polizia Stradale;

f) che la ditta di trasporto affidataria sia in possesso:

- dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;

- che sia in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro;

- che abbia provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

- che sia autorizzata all'esercizio della professione (AEP);

- che sia iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- che si avvalga di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso, che deve essere preventivamente trasmesso dalla ditta alla scuola;

- che sia in grado di garantire il servizio anche in presenza di disabili;

- del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e della documentazione inerente ai controlli previsti dal Nuovo Codice degli appalti;

g) che la ditta di trasporto dimostri (anche tramite autocertificazione):

- che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);

- che sia coperto da polizza assicurativa RCA;

- che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;

h) che l'agenzia di viaggi, nella persona del suo legale rappresentante, dichiari, ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., che:

- la struttura ospitante sia conforme alla normativa sulla sicurezza del suo paese di ubicazione;
- la struttura ospitante sia conforme anche all'ospitalità dei minori;
- la struttura ospitante sia dotata di tutte le "misure" per l'accoglienza dei disabili;

i) che nel contratto stipulato e sottoscritto con l'Agenzia di Viaggi sia assicurata, relativamente alle caratteristiche della struttura, tra l'altro:

- la fruibilità delle uscite di emergenza,
- la presenza di dispositivi di sicurezza negli infissi esterni,
- l'altezza dei parapetti (minimo 90 cm.),
- le condizioni igienico sanitarie dei locali,
- la facilità di utilizzo mezzi estinguenti,
- l'assenza di balconi nelle camere destinate all'utilizzo degli studenti,
- la presenza di cartellonistica indicante le vie di fuga e di idonee uscite d'emergenza,
- l'assenza di quanto altro possa nuocere alla sicurezza e all'incolumità dei minori.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si riferisce alle seguenti attività:

- a) Uscite didattiche, il cui tempo massimo di espletamento coincide con l'orario delle lezioni della giornata: rappresentazioni teatrali, film, concerti, visite a musei, ad aziende et similia;
- b) Visite guidate, il cui tempo massimo di espletamento coincide al massimo con l'arco di una giornata;
- c) Viaggi di istruzione: attività che prevedono almeno un pernottamento fuori sede.

Art. 2 Programmazione

Le attività relative ai punti a), b) e c) dell'art. 1, costituiscono parte integrante della progettazione didattica dell'Istituto e della programmazione delle singole classi che vi partecipano e, pertanto, sono deliberate nella fase di programmazione iniziale dell'anno scolastico.

Di conseguenza, non possono essere ammessi uscite, visite e viaggi non rientranti nella progettazione dell'istituto e nella programmazione delle singole classi.

Art. 3 Partecipanti

a. Ai sensi della C.M. n. 291/92, le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere effettuati a condizione che sia assicurata la partecipazione minima dei 2/3 degli studenti frequentanti la classe. E' consentita deroga nel caso in cui le visite guidate e i viaggi di istruzione rientrino in un'attività progettuale, organizzata per classi aperte, opportunamente deliberata e approvata dagli OO.CC. e inserita nel PTOF.

b. Agli alunni che non partecipano alle attività di cui sopra, deve essere in ogni caso garantito il normale svolgimento delle attività didattiche ordinarie.

c. I partecipanti alle predette attività devono, in tempi congrui, versare il dovuto acconto, essendo esso *conditio sine qua non* per l'inizio dell'istruttoria dell'attività negoziale a cura del DSGA.

d. E' obbligatorio, per gli alunni minorenni che partecipano alle attività di cui sopra, produrre ai docenti accompagnatori, preliminarmente all'effettuazione dell'attività stessa, la comunicazione, la dichiarazione esonerativa e la liberatoria (allegate al presente regolamento), tutte sottoscritte dagli esercenti la potestà genitoriale.

Gli alunni maggiorenni devono produrre i predetti allegati, con firma di presa visione dei genitori.

Inoltre, i docenti accompagnatori devono programmare preliminari riunioni con i genitori, per sottoscrizione del programma particolareggiato dell'attività.

e. Tutti gli alunni partecipanti alle uscite didattiche, Visite guidate, Viaggi d'Istruzione dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento.

Art. 4 Periodo di effettuazione e durata

a) Salvo validi motivi in senso contrario, i viaggi d'istruzione sono programmati in modo che l'ultimo giorno del viaggio coincida con il sabato o con una giornata prefestiva (ove possibile).

b) I viaggi di istruzione e le visite guidate non possono essere effettuati nel l'ultimo mese di lezione.

c) Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

Art. 5 Accompagnatori

a) Negli spostamenti di una sola classe, gli accompagnatori non potranno essere in numero inferiore a due. Negli altri casi, i docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni 15 alunni o frazioni di quindici (es. 34 studenti = 3 accompagnatori);

b) Qualora vi sia la partecipazione di alunni disabili, in aggiunta agli accompagnatori nominati in proporzione al numero dei partecipanti, deve essere nominato un accompagnatore docente di sostegno per ogni alunno disabile grave e un accompagnatore docente di sostegno fino a due alunni senza connotazione di gravità. Sarà richiesta, valutata la necessità dalla programmazione del C.d.C., la presenza anche dell'assistente igienico-personale, dell'assistente all'autonomia/comunicazione o del genitore;

c) Eventuali variazioni nel numero degli accompagnatori devono essere motivate dal Consiglio di Classe e approvate dal Dirigente Scolastico;

d) Per quanto concerne l'individuazione dei docenti accompagnatori, essa avverrà secondo i seguenti criteri e priorità:

- Disponibilità reperita in fase di programmazione dell'attività e di verifica di fattibilità, in seno al Consiglio di classe; nel caso in cui tale analisi di fattibilità risultasse negativa, soprattutto per ciò che riguarda la disponibilità del docente di sostegno a svolgere il ruolo di docente accompagnatore, l'attività non può essere deliberata.

- In assenza di docenti disponibili in seno al Consiglio di classe, sarà possibile reperire la disponibilità di altri docenti, con priorità di quelli appartenenti allo stesso indirizzo.

- In caso di viaggi all'estero, fermo restando quanto sopra declinato, avranno precedenza:

- I docenti di lingua straniera;
- I docenti referenti (in caso di viaggi a progetto);
- I docenti dell'area disciplinare collegata alla valenza didattica del viaggio.

e) I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n. 312 dell'11/07/80.

Per questa ragione al viaggio di istruzione non può partecipare altro personale della scuola, se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola, anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti. Il personale ATA non può avere incarichi di accompagnatore in quanto contrastante con il CCNL della scuola, che non prevede per tale personale l'affidamento diretto delle classi. La partecipazione al viaggio, saltuaria o continuativa, di esperti esterni alla scuola quali relatori, guide, formatori, assistenti tecnici, ecc. sarà regolata da apposito contratto e non può comportare alcun onere a carico dell'esperto esterno, in termini di vigilanza e responsabilità sugli alunni.

f) Nel corso del viaggio, gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente non possa assumere bevande alcoliche neanche in modica quantità, psicofarmaci o sostanze stupefacenti, durante la guida, non possa fare uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare.

E' opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare il periodo di guida giornaliero, settimanale e bisettimanale, fruire di pause e riposi giornalieri e settimanali.

Art. 6 Sicurezza

Durante ogni viaggio è previsto che uno dei docenti accompagnatori svolga la funzione di referente e responsabile dell'organizzazione che viene definito "capocomitiva". Di norma è capocomitiva il coordinatore di classe (se partecipa al viaggio) oppure l'accompagnatore più anziano o anche, in caso di viaggi all'estero, quello che meglio conosce la lingua del paese visitato o una lingua straniera diffusamente parlata in loco.

Al capocomitiva vengono consegnati gli elenchi di tutti gli alunni che prendono parte all'evento sui quali il capocomitiva provvederà a riportare i numeri di telefono cellulare degli stessi.

Di norma, studenti ed accompagnatori devono effettuare interamente il percorso con lo stesso mezzo di trasporto e non è consentito l'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli proposti e approvati.

Art. 7 Funzioni e compiti del docente Referente Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi d'istruzione e del docente accompagnatore

Il Referente Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi d'istruzione, con il supporto dei Coordinatori di Plesso o di Indirizzo e dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, deve assolvere ai seguenti compiti:

- Individuazione di un numero di accompagnatori congruo rispetto agli studenti partecipanti (almeno uno ogni 15 studenti) e, in caso di partecipazione di uno o più studenti con problematiche particolari o diversamente abili, individuare accompagnatori qualificati e predisporre ogni altra misura necessaria affinché il personale docente possa adempiere adeguatamente ai propri obblighi di vigilanza sulle scolaresche affidate (C.M. n. 291/1992).
- Predisposizione, con il supporto della segreteria didattica, per ciascun docente di un'apposita nomina, con allegata lettera d'affido nominativa degli alunni, nella quale deve essere esplicitato:

- l'assunzione dell'obbligo alla vigilanza del docente accompagnatore su tutti gli alunni partecipanti con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. n. 312, 11 luglio 1980;
- che gli accompagnatori sono tenuti a vigilare le scolaresche durante l'intera durata del viaggio d'istruzione, dall'inizio della missione sino al termine della stessa (al rientro a scuola o alla riconsegna alle rispettive famiglie) e che il personale scolastico è considerato in servizio per l'intera durata del viaggio d'istruzione, dovendosi impegnare a non lasciare in nessun momento incustoditi gli alunni ad essi affidati e ad attivare ogni utile strategia al fine di prevenire qualsiasi incidente;
- che gli accompagnatori sono tenuti all' "obbligo di diligenza preventivo" richiamando il principio più allargato di "dovere di sorveglianza – ex art. 2047 e 2048 codice civile" con riferimento all'incolumità degli studenti e anche ai potenziali danni a cose. Tale obbligo permane anche in presenza di assicurazioni integrative della scuola o delle agenzie di trasporto o di viaggio che risponderanno per l'eventuale copertura dei danni ma non per la responsabilità civile;
- che gli accompagnatori sono tenuti, previa ricognizione dei locali e attenta ispezione delle camere, a verificare e relazionare sulle condizioni di sicurezza degli alloggi e di "idoneità alloggiativa" della struttura ricettiva che ospiterà la scolaresca, ispezionando tra l'altro: la fruibilità delle uscite di emergenza, la presenza di dispositivi di sicurezza negli infissi esterni, l'altezza dei parapetti (minimo 90 cm.), le condizioni igienico sanitarie dei locali, la facilità di utilizzo mezzi estinguenti, l'assenza di balconi nelle camere destinate all'utilizzo degli studenti, la presenza di cartellonistica indicante le vie di fuga e di idonee uscite d'emergenza, l'assenza di quanto altro possa nuocere alla sicurezza e all'incolumità dei minori;
- che gli accompagnatori sono tenuti a verificare preventivamente, con il coordinamento del Referente, l'eventuale presenza di particolari patologie degli studenti che necessitino di somministrazione farmaci;
- che gli accompagnatori sono tenuti, con il coordinamento del Referente, a organizzare preventive riunioni con le famiglie esercenti la potestà genitoriale, onde acquisire, dalle stesse, le liberatorie e le informative allegate al presente Regolamento e debitamente compilate e sottoscritte, tra cui anche il programma dettagliato del viaggio;
- che gli accompagnatori sono tenuti, qualora riscontrassero anomalie, ad avvertire immediatamente l'agenzia di viaggio ed il Dirigente scolastico.

Art. 10 Adempimenti della Famiglia

- a) Salvo dispensa per motivi di reddito o di merito, ciascun alunno potrà prendere parte al viaggio d'istruzione o al soggiorno-studio solo se in regola con il pagamento della propria quota.
- b) La famiglia provvederà ad informare in modo preciso e puntuale la scuola circa particolari situazioni di salute dello studente, allergie ed intolleranze. Qualora lo studente abbia già avuto modo di manifestare situazioni di malessere che possano compromettere la sua sicurezza durante il viaggio o il soggiorno, la scuola potrà richiedere alla famiglia una certificazione medica di idoneità.
- c) Ogni studente, infine, dovrà essere fornito di tutto l'occorrente per il viaggio (documenti personali, abbigliamento e, eventualmente, strumentazione idonea, medicinali e farmaci quando necessari –con prescrizione medica–ecc.)

Art. 11 Adempimenti degli Alunni

a) Salvo validi motivi di dispensa, gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste nel programma, sotto la direzione e la sorveglianza degli accompagnatori, mantenendo in ogni occasione un contegno corretto e rispettoso delle persone e delle cose. Il risarcimento di eventuali danni provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

b) Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente capocomitiva, d'intesa con gli altri accompagnatori, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi di violazione delle norme di comportamento segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori potranno avere conseguenze disciplinari per gli alunni.

c) Il Consiglio di Classe può deliberare preventivamente, sulla base del comportamento abituale e/o del comportamento tenuto durante viaggi d'istruzione precedenti, l'esclusione dal viaggio d'istruzione/visita guidata/uscita didattica dell'intera classe o di singoli alunni.

In particolare, ogni studente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni.

a) è severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche (salvo ricetta medica);

b) in albergo, è fatto obbligo di muoversi in modo ordinato, evitando rumori che possano ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;

c) è severamente vietato allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;

d) durante la visita guidata, bisogna attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;

e) è vietato mettere in atto comportamenti lesivi della propria o altrui incolumità e sicurezza;

f) è vietato usare impropriamente e senza l'autorizzazione del docente le risorse strumentali e strutturali a disposizione dell'utente durante l'intero viaggio, comprensivo dei trasporti, degli spostamenti e della permanenza presso le strutture ospitanti.

Art. 12 Aspetti Finanziari

- a. L'adesione degli studenti sarà subordinata alla conoscenza di massima del programma e del costo orientativo del viaggio.
- b. All'atto dell'adesione i partecipanti dovranno riconsegnare- firmato dai genitori - il modulo di autorizzazione che verrà loro consegnato e versare alla scuola un acconto pari al 50% della quota di partecipazione stabilita, saldando poi l'intera quota almeno una settimana prima della partenza.
- c. Le quote versate all'atto dell'adesione non saranno in alcun caso rimborsate, e le eventuali penali da parte delle agenzie a causa della mancata partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti.
- d. I costi del viaggio di istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Tuttavia, considerato che la maggior parte delle famiglie di provenienza degli allievi si caratterizza per condizioni economiche modeste, Il Consiglio di Istituto potrà deliberare la corresponsione di un contributo in favore di tutti gli studenti che intendono partecipare al viaggio, a valere sulle somme versate dagli stessi a titolo di contributo volontario all'atto dell'iscrizione.

Per assicurare a tutti le pari opportunità, inoltre, le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di ulteriore contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà all'ammissione ad un contributo totale o parziale, assegnato dal Consiglio di Istituto anche in relazione al merito scolastico dello studente; laddove possibile, verranno utilizzate eventuali gratuità messe a disposizione dall'agenzia organizzatrice.

Gratuità non utilizzate per quanto previsto dal precedente comma saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.

ART. 13 Trasporti

L'individuazione delle Ditte che forniranno il servizio di trasporto degli alunni per le uscite, visite e viaggi deve seguire il criterio della comparazione dei preventivi, che tenga conto di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza; pertanto, per le Ditte individuate per la fornitura del servizio, deve essere acquisita la documentazione prevista dalla relativa normativa in tema di sicurezza, idoneità e condotta del conducente, funzionalità del mezzo.

Di conseguenza, in fase di produzione delle offerte, le Ditte dovranno allegare alla proposta, adeguata documentazione.

Il numero dei partecipanti all'uscita/viaggio/visita, nel caso di trasporto con pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati nella carta di circolazione dell'automezzo.

Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, dovrà essere richiesto l'intervento degli organi di Polizia Stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto declinato in premessa.

Art. 14 Relazioni finali - Eventuali Contestazioni

a. Al ritorno dal viaggio/visita/uscita, i docenti accompagnatori presentano al Dirigente Scolastico una breve relazione, segnalando in particolare gli eventuali inconvenienti e le criticità verificatesi.

b. I danni che malauguratamente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di sosta o di pernottamento, per cause di comportamento scorretto, dovranno essere risarciti dai singoli o dalle classi responsabili.

c. Il docente accompagnatore responsabile dovrà informare nel più breve tempo possibile il Dirigente Scolastico di qualsiasi disservizio o inadempienza da parte delle Agenzie o Ditte.

Si allegano al presente Regolamento:

- Allegato n. 1 DICHIARAZIONE ESONERATIVA
- Allegato n. 2 LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
- Allegato n. 3 INDICAZIONI IMPORTANTI
- Allegato n. 4 NOMINA ACCOMPAGNATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia